

Cris

In Nome di Sua Maestà

N. 347 REG. DEC.

VITTORIO EMANUELE III°

N. 148/999 REG. RIC.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D' ETIOPIA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) ha pronunciato la seguente

DESIONE

Sul ricorso preposto da

SCARAMELLA PIERINA

Scaramella Pierina

C.°

già Aiuto effettivo presso l' Istituto di Botanica R. UNIVERSITA'
della Regia Università di Bologna, rappresentata DEGLI STUDI
e difesa dall' Avv. Prof. Carlo Arturo Jemele; DI BOLOGNA

Contro

la Regia Università degli Studi di Bologna, patrocinata dall' Avvocatura Generale dello Stato;

avverso

negata liquidazione di trattamento di quiescenza a seguito di dispensa dal servizio/

Visti il ricorso, la memoria illustrativa del ricorso stesse; le controdeduzioni della difesa dello Stato e gli altri atti e documenti prodotti nello interesse delle parti in causa.

Udita alla pubblica udienza del 2 Aprile 1940-XVIII-
la relazione del Consigliere Piccarai;

La

Udite l' Avvocato Prof. Jemele, per la ricorrente;
 Udite l' Avvocato delle Stato Racioppi; per la resistent-
 te ;

Ritenute in

FATTO.

La professoressa Pierina Scaramella in Pietri, aiuto dell' Istituto di Botanica nella Regia Università di Bologna, fu dispensata dal servizio, con deliberazione in data 7 dicembre 1938, del Consiglio d' Amministrazione dell' Istituto, in applicazione dei Regi decreti- legge 15 novembre 1938, N.1779, e 17 novembre 1938, N.1728. Successivamente la Scaramella fu invitata a riscuotere presso le Casse dell' Istituto un mandato di circa L.6.000, a titolo d' indennità per il suo allontanamento dal servizio, sulla base di quindici giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, e cioè complessivamente di nove mezze mensilità di stipendio.

Contro questa liquidazione, che essa assumeva lesiva dei suoi interessi, la Scaramella fece reclamo, in data 23 marzo 1939, al Rettore della Regia Università di Bologna, e successivamente, non avendo avute alcuna comunicazione al riguardo, propose ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con atto notificato alla Regia Università di Bologna in

data 23 Aprile 1939.

Il ricorso deduce i seguenti motivi di impugnativa del provvedimento con il quale alla ricorrente fu liquidata la suddetta indennità;

1°) Violazione dell'articolo 63 del R.D. 30 settembre 1923, N. 2102, e degli articoli 44, 129, 279 e 280 del testo unico 31 agosto 1933, N. 1592, nonché dell'articolo 14 del R.D.L. 20 giugno 1935, N. 1071, in relazione all'articolo 48 del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, N. 70, ed agli articoli 13, lett. e), 21 e 22 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728.

La ricorrente premette che essa prestò servizio per un anno, quale incaricata presso la scuola Agraria di Pescia, e per nove anni, quale aiuto presso l'Istituto di botanica della Regia Università di Bologna; che questi due periodi di servizio, per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono cumulabili, agli effetti della pensione; che, a norma dell'articolo 21 del R.D. L. 17 novembre 1938, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, il trattamento di quiescenza a coloro che abbiano prestato servizio per dieci anni. Ciò premesse, la ricorrente tende a dimostrare che la Regia Università di Bologna avrebbe dovuto adottare norme regolamentari che assicurassero al personale da essa dipendente, ed in particolare agli assistenti ed aiuti.

un trattamento di quiescenza. A queste fine , la Scaramella invoca specialmente l'articolo 129 del testo unico 31 Agosto 1933,N.1592,nel quale è stabilito che gli aiuti ,assistenti e letteri sono a carico del bilancio dell' Università"ed il loro stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interne di cui all'articolo 44". La ricorrente invoca pure, a sostegno della sua tesi, l'articolo 14 del R.D.L.20 giugno 1935, N.1017,a norma del quale"gli aiuti e gli assistentati ordinari hanno diritto a carico del bilancio dello Istitute, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti ed assistentati a carico dello State". Infine, gli articoli 279 e 280 del testo unico 31 Agosto 1933,N.1592, e l'articolo 48 del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895,N.70,confermerebbero l'obbligo della Università di provvedere ad un trattamento di quiescenza a favore del personale da essa dipendente.

Non avendo la Regia Università di Bologna a ciò provvedute , le conseguenze di tale omissione non potrebbero ricadere sul personale ; questo avrebbe invece ugualmente diritto ad un trattamento di quiescenza a carico dell' Ente, salvo il versamento di quelle ritenute che avrebbero dovute essere a suo tempo ef-

fettuate sugli assegni⁵ percepiti.

E poichè la Scaramella ha compiute, come si è detto, dieci anni di servizio, doveva, ai sensi dell'articolo 21 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728, esserle liquidata una pensione.

11°) Violazione degli articoli 129 e 134, 276 e 313 del testo unico 31 Agosto 1933, N. 1592, dell'articolo 14 del R.D.L. 20 giugno 1935, N. 1071, in relazione agli articoli 13, lettera e), 21 e 22 del R.D. 17 novembre 1938, N. 1728; erronea applicazione delle articolo 10 della legge sull'impiego privato, laddove, trattandosi nella specie di pubblico impiego, andava se mai applicato l'articolo 21 ultimo comma del R. D.L. 17 novembre 1938 citato.

Sostiene la ricorrente che il rapporto intercorrente tra essa e l'Università di Bologna era un rapporto di impiego pubblico e non di impiego privato, in quanto non è dubbio che le Università abbiano carattere di antipubblici ed in quanto gli aiuti e assistenti universitari possono ottenere, ai sensi dell'articolo 133 del citato testo unico del 1933, il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni, . D'altra parte, il carattere pubblico del rapporto di impiego già esistente tra la ricorrente e l'Università di Bologna sarebbe confermato dal

fatto che in materia è costantemente riconosciuta la competenza del Consiglio di Stato.

Ora, essendo le Università comprese tra gli enti elencati sotto la lettera e) dell'articolo 13 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728, doveva applicarsi alla ricorrente, anzichè l'articolo 10 della legge sull'impiego privato, la disposizione dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto-legge; estesa al personale di detti enti dal successivo articolo 22.

Pertanto, in ogni caso, l'indennità spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere liquidata in misura doppia di quella concessa.

La ricorrente conclude perchè il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso, dichiari dovuta ad essa la liquidazione di una pensione corrispondente al minimo stabilito, per gli impiegati dello Stato del medesimo grado in conformità all'articolo 21 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728, e quanto meno, in subordine, una indennità pari a dieci mensilità dell'ultimo stipendio, in conformità all'ultima parte dello stesso articolo 21, dichiarandosi di conseguenza illegittima la liquidazione, comunicata alla ricorrente il 23 febbraio 1939, di una indennità pari a mezza mensilità di

stipendio per ogni anno compiuto; con le spese ed onerari di giudizio.

La ricorrente, con una memoria in data 22 marzo 1940, insiste nelle conclusioni prese. In particolare, essa osserva che non potrebbe essere negata l'applicabilità alla ricorrente degli articoli 21 e 22 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728, per la ragione che in questi articoli si parli di personale in pianta stabile. Tale locuzione sarebbe stata usata dal legislatore in senso improprio, poichè, volendosi indicare il personale che a norma delle vigenti disposizioni abbia diritto ad un trattamento di quiescenza, si sarebbe designato quello che normalmente ha diritto a tale trattamento, e cioè il personale in pianta stabile. Ma intenzione del legislatore sarebbe stata di anticipare il diritto a trattamento di quiescenza per il personale che comunque vi ha diritto, non già di modificare i normali requisiti per la concessione di tale trattamento. Tale interpretazione sarebbe confermata dal fatto che l'articolo 22 estende la disposizione del precedente articolo 21 al personale degli enti elencati nell'articolo 13 dei quali molti non possiedono personale in pianta stabile.

Comunque, sostiene la ricorrente, anche se i citati

ARTICOLI 21 e 22 fosse applicabili solamente al personale in pianta stabile, gli aiuti e assistenti universitari avrebbero tale qualità, in quanto possono essere assunti senza concorso nei ruoli dei professori delle scuole medie e in altre carriere statali; possono rimanere in servizio, purchè abbiano conseguito la laurea docenza, fino al 60° anno di età; non possono essere dimessi se non per effetto di mancata conferma espressa, soggetta all'approvazione del Ministro.

Sul secondo motivo, la difesa della ricorrente osserva che l'articolo 22 del decreto legge 17 novembre 1938, parlando di enti nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 21; ha inteso fare riferimento a quegli enti che non abbiano obbligo di fare ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza. L'Università invece, secondo quanto è sostenuto nel ricorso, sarebbe stata obbligata a concedere un trattamento di quiescenza ai propri dipendenti; non avendolo fatto, sarebbero applicabili le norme vigenti per gli impiegati statali.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale resiste al ricorso, nell'interesse della Regia Università di Bologna, con

Una memoria del 22 marzo 1940.

Per quanto concerne il primo motivo, l'Avvocatura dello Stato osserva che nessuna delle norme citate nella ricerca fa obbligo alle università di concedere un trattamento di quiescenza ai propri dipendenti. Anzi la inesistenza di tale obbligo sarebbe dimostrata dall'articolo 132 del testo unico del 31 Agosto 1933, N.1592, corrispondente all'articolo 64 del R.D. 30 settembre 1923, N.2102, e, nel regolare il cumulo del servizio di aiuto e di assistenza con il servizio prestato in qualità di professore di ruolo in scuole medie governative, si prevede l'ipotesi che le università non abbiano un ordinamento sulle pensioni. L'articolo 129 del testo unico del 1933, nello stabilire che il trattamento economico e di quiescenza del personale assistente sono determinati dal regolamento interno dell'università, non avrebbe inteso risolvere il problema se il trattamento di quiescenza debba o meno essere concesso, ma avrebbe lasciato facoltà agli enti di adottare l'una o l'altra soluzione.

Di ciò si avrebbe altra conferma nell'articolo 14 del R.D.L. 20 giugno 1935, N.1071, il quale, mentre assicura agli aiuti e assistenti ordinari a carico del bilancio dell'istituto un trattamento economico uguale

le a quelle stabilite in via transitoria per gli aiuti ed assistenti a carico dello Stato, la stessa equiparazione non fa rispetto al trattamento di quiescenza. Quante al secondo motivo, la difesa dell' Università sostiene che alla ricorrente non spettava alcuna indennità e che di conseguenza quella concessa ha carattere di benevola concessione. La disposizione dell' articolo 22 del citato decreto- legge 17 novembre 1938 estende agli enti elencati nell' articolo 13 le disposizioni dell' articolo 21, a condizione che esse siano applicabili. Nella specie, tali disposizioni, non sarebbero applicabili alla Scaramella, in quante esse sono dettate esclusivamente per il personale in pianta stabile, mentre gli aiuti e assistenti universitari, la cui nomina dura un anno ed è di anno in anno rinnovata, non avrebbero tale qualità. D' altra parte, non prevedendo il regolamento interno della Università di Bologna alcun trattamento di quiescenza per il personale licenziato, nulla sarebbe spettato alla Scaramella in seguito alla sua dispensa dal servizio.

La difesa dell' Università conchiude pertanto per il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente nelle spese ed onorari del giudizio.

Osserva il Collegio che, per la decisione di entrambi i mezzi di ricorso, occorre esaminare le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del Regio Decreto - legge 17 novembre 1938, N.1728, ed accertare quale sia la corretta interpretazione di tali disposizioni, in relazione al caso di cui si controverte.

I due articoli citati regolano il trattamento economico spettante al personale dispensato dal servizio in applicazione dell'articolo 20 delle stesse decreti - legge. L'articolo 21 si occupa più particolarmente dei dipendenti dello Stato, stabilendo nel primo comma che "i dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'articolo 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge." Il secondo comma delle stesse articoli aggiunge; "In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti decimesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti".

L'articolo 22 regola il trattamento spettante agli

altri personali dispensati dal servizio in applicazione dell'articolo 20, dichiarando, nel primo comma, che le disposizioni dell'articolo 21 sono estese, in quanto applicabili agli enti indicati alle lettere b) c) d), e), f), g), h), dell'articolo 13, e stabilendo, nel secondo comma, che "gli enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni e le indennità previsti dai propri ordinamenti e dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa e licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti".

Nella specie, la ricorrente, si trovava alle dipendenze di una Regia Università, ente che, come giustamente osserva la difesa della Scaramella, deve considerarsi compresa tra quelli elencati sotto la lettera e) dell'articolo 13. Non vi è dubbio quindi che il trattamento economico spettante alla ricorrente in seguito alla dispensa dal servizio fosse regolato dall'articolo 22, il quale disciplina, tra l'altro, il trattamento economico dovuto ai dipendenti dagli enti indicati nell'articolo 13, lettera e).

Ciò premesso, si presenta tuttavia il seguente quesito; se alla ricorrente debbano considerarsi applicabili le disposizioni dell'articolo 21, le quali,

in tal caso, sarebbero ad essa estese dal primo comma dell'articolo 22; e se, non essendo applicabili alla ricorrente quelle disposizioni, il suo trattamento debba invece essere determinato dal secondo comma delle stesse articoli. Nel caso, poi, che le disposizioni dell'articolo 21 siano applicabili alla ricorrente, si presenta ancora un'altra alternativa, in quanto, ai sensi del secondo comma di questo articolo, potrebbe ad essa spettare il trattamento minimo di pensione eventualmente stabilite per legge, ovvero una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Il ricorso si basa appunto sul presupposto che alla ricorrente siano applicabili le disposizioni dell'articolo 21, e conseguentemente sostiene che ad essa sia dovuto un trattamento di pensione (primo motivo), e subordinatamente una indennità nella misura sopra ricordata (secondo motivo).

Quale sia il criterio in base al quale si deve giudicare dell'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 21 agli enti indicati sotto le lettere b), c), d), f), g), ed h), dell'articolo 13, è controverso tra le parti. La difesa della resistente Università sostiene infatti che, parlando l'articolo 21 di "dipendenti dello Stato in pianta stabile", l'applicabilità

tà delle disposizioni di questo articolo deve essere
 posta appunto in relazione con il requisito della
 stabilità e che pertanto tali disposizioni si esten-
 dono ai dipendenti degli enti sopra ricordati sola-
 mente in quanto essi sono in pianta stabile, mentre,
 in ogni altro caso, il trattamento ad essi spettante,
 è regolato dal secondo comma dell'articolo 22. Ma questa
 tesi è, ad avviso della Sezione, efficacemente contra-
 stata dalla difesa della/ricorrente. Essa osserva
 che il citato articolo 21 si propone di abbassare
 la durata del periodo di servizio richiesto per la
 liquidazione del trattamento minimo di pensione, nei
 casi in cui tale trattamento è stabilito a/norma
 delle vigenti disposizioni legislative, non già di va-
 riare le altre condizioni alle quali è subordinato
 il diritto a pensione. Pertanto, quando la legge parla
 di "dipendenti delle Stato in pianta stabile", essa
 intende fare riferimento al caso normale, in cui
 il diritto a pensione spetta agli impiegati civili
 forniti di stabilità e a questi soltanto. Ma il legi-
 slatore non ha certamente voluto escludere dal tratta-
 mente stabilito dall'articolo 21 quegli impiegati sta-
 tali che, pur non essendo in pianta/stabile, abbiano
 per avventura diritto a pensione, nè ha inteso di cen-
 cedere tale diritto a quegli impiegati che, pur

essendo forniti di stabilità, non siano ammessi a godere di un trattamento di pensione. Conseguentemente, secondo la difesa della ricorrente, il primo comma dell'articolo 21, il quale fa cenno di "dipendenti delle State in pianta stabile", deve essere interpretato come se in esse si parlasse di impiegati ai quali, in base agli ordinamenti che li regolano, compete, a determinate condizioni, il diritto a un trattamento di pensione. Questi rilievi sembrano al Collegio esatti e pertanto non si può, in astratto, contestare l'applicabilità dell'articolo 21 alla ricorrente, indipendentemente da ogni indagine circa il possesso della stabilità dell'impiego da parte degli assistenti e aiuti universitari.

Prezessi questi cenni di carattere generale, il giudizio sul primo motivo di ricorso dipende esclusivamente dalla soluzione che si dovrà dare al quesito posto dalla difesa della ricorrente, se le Università siano tenute a concedere ai propri dipendenti un trattamento di pensione. Ma a tale quesito si deve, ad avviso della Sezione rispondere negativamente. Prescindendo da alcune disposizioni di cui la ricorrente, con il primo motivo, denuncia la violazione, ma dalle quali essa non trae effettivamente alcun argomento a favore della

nell'articolo 129 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, N.1592, ove si dispone che il trattamento economico e di quiescenza degli aiuti, assistenti e lettori sono determinati nel regolamento interno di cui all'articolo 44. Questa disposizione, secondo la ricorrente, deve essere intesa nel senso che le università siano obbligate a concedere, nel regolamento interno, un trattamento di quiescenza al personale assistente, mentre l'Avvocatura dello Stato sostiene che il citato articolo 129 dichiara solamente quale è la sede nella quale deve essere regolato il problema del trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente dalle università, ma lascia queste libere di adottare la soluzione che ad esse sembri più opportuna, concedendo il trattamento di quiescenza ovvero negandolo. La Sezione ritiene che quest'ultima tesi sia formulata in modo troppo assoluto, in quanto spinge il potere discrezionale concesso all'università, nella emanazione del proprio regolamento interno, oltre i limiti inderogabilmente segnati dai principi generali del nostro ordinamento. Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, la dichiarazione XVII della Carta del Lavoro, la quale stabilisce il diritto

del lavoratore licenziato senza sua colpa ad una giusta indennità commisurata al tempo del servizio prestato, contiene un principio, il quale, attraverso la legge sull'impiego private e numerose disposizioni particolari, è entrata nel nostro diritto positivo e che si applica agli enti pubblici e allo Stato non meno che alle aziende private. Pertanto, il potere discrezionale spettante agli enti pubblici, in difetto di norme per essi obbligatorie, di regolare il trattamento di quiescenza spettante ai propri dipendenti, non si può mai estendere fino al punto di legittimare, da parte di essi, il diniego di quella indennità che, in base al principio espresso nella Dichiarazione XVII della Carta del Lavoro, è dovuta al lavoratore in case di licenziamento senza sua colpa. Tuttavia, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, è certo che dalla disposizione dell'articolo 129 del testo unico citato non può dedursi un obbligo dell'università di concedere ai propri dipendenti un trattamento di pensione. La locuzione " trattamento di quiescenza " ha normalmente una portata generica, la quale comprende tutto ciò che spetta all'impiegato in dipendenza dello scioglimento del rapporto d'impiego, da quel minimo che, come si è detto, deve essere concesso in base al

principio affermate dalla Carta del Lavoro, ad un massimo, che è rappresentato dalla pensione vitalizia. Anche ammettendo quindi che la facoltà concessa alle università di regolare il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti non possa spingersi fino al diniego totale ed assoluto di qualsiasi indennità, sembra ben certo che ad esse non possa, in base al disposto del citato articolo 129, imporsi l'obbligo di concedere ai propri dipendenti una pensione. ✓

L'articolo 14 del R.D.L. 20 giugno 1935, N. 1071, non porta alcun argomento a favore della tesi della ricercente, ma piuttosto sembra contrastarvi. Esse infatti, mentre concede agli aiuti e assistenti ordinari a carico del bilancio delle università un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato, tace del trattamento di quiescenza, lasciando intendere che, relativamente a questo, non si è voluto estendere tale equiparazione.

Nè possono essere utilmente invocate dalla ricercente le disposizioni concernenti la liquidazione della pensione in caso di cumulo di servizi prestati presso enti diversi. Gli articoli 279 e 280 del testo unico delle leggi universitarie, presupponendo

la prestazione di servizi pensionabili presso le State, le università e gli istituti superiori, non danno alcun argomento per stabilire che le università siano tenute a concedere ai propri dipendenti un trattamento di pensione. L'articolo 64 del R.D. 30 settembre 1923, N. 2102, nel regolare il caso di servizi successivamente prestati quale aiuto e assistente e quale professore di scuola media, distingue a seconda che le università e istituti superiori presso i quali è prestato il servizio di aiuto e di assistente abbiano o meno ordinamenti propri sulle pensioni, contraddicendo quindi alla tesi che tali enti siano tenuti alla concessione del trattamento di pensione.

Per tutte queste ragioni, il primo motivo di ricorso viene a mancare della propria base.

Stabilito così che alla ricorrente non compete un trattamento di pensione, rimane da esaminare, se l'indennità ad essa spettante dovesse essere liquidata a norma del secondo comma, seconda parte, dell'articolo 21 del R.D.L. 17 novembre 1938, N. 1728, oppure del secondo comma del successivo articolo 22.

Per le ragioni che già si sono espresse, non può essere accolta la tesi dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, tanto in relazione al primo, quanto al secon-

de motivi di ricorso, vorrebbe far discendere la inapplicabilità dell'articolo 21 dalla assunta mancanza del requisito della stabilità, da parte della ricorrente. Occorre però trovare un altro criterio che consenta di determinare in quali casi si applichi ai dipendenti degli enti indicati sotto le lettere da b) ad h) dell'articolo 13 il citato articolo 21, e in quali casi il secondo comma dell'articolo 22.

La difesa della ricorrente, nella memoria illustrativa del ricorso, tenta di rinvenire tale criterio, affermando che il secondo comma dell'articolo 22 si applica soltanto quando, in base alle disposizioni che in concreto regolano il rapporto d'impiego, non è dovuto alcun trattamento di quiescenza, mentre ogni qual volta detto trattamento sia dovuto dovrebbe la seconda parte del secondo comma dell'articolo 21. Ma neppure questa tesi può essere accolta. Infatti, se si intende la locuzione "trattamento di quiescenza" nella sua comune portata generica, che, come si è sopra ricordato, comprende tanto il trattamento di pensione quanto le indennità di licenziamento, la tesi della ricorrente è contraddetta dalle disposizioni dell'articolo 22, secondo comma.

Non si può sostenere che questa disposizione si applichi soltanto quando non sia dovuto alcun tratta-

mente di quiescenza, nel senso generico sopra accen-
 nate, poichè essa prescrive appunto che si proceda
 alla liquidazione degli assegni e delle indennità
 previsti dagli ordinamenti degli enti e dalle norme
 che regolano il rapporto d'impiego per i casi
 di dispensa e licenziamento per motivi estranei
 alla volontà dei dipendenti. Si potrebbe prospettare
 l'altra ipotesi, che si applichi l'articolo 21 quando,
 pur essendo prevedute un trattamento di quiescenza
 inteso nel senso restrittivo di trattamento di pen-
 sione, la pensione minima non possa essere con-
 seguita per il mancato compimento del periodo di dieci
 anni di servizio, indicato nello stesso secondo comma
 dell'articolo 21, e che in ogni altro caso si debba
 far ricorso all'articolo 22. Ma, anche prescindendo
 dal fatto che, dimostrata la mancanza di un diritto
 a pensione, da parte della ricorrente, detta ipotesi
 condurrebbe al rigetto anche del secondo motivo,
 essa non sembra sostenibile. Se, infatti, il presup-
 posto dell'applicazione del secondo comma, seconda
 parte, dell'articolo 21 fosse l'esistenza di un di-
 ritto a pensione, non maturatosi per difetto del
 periodo minimo di servizio prestato, tutti gli im-
 piegati delle State, non aventi diritto a pensione,
 non potrebbero beneficiare del trattamento preveduto

dalla disposizione suaccennata; e poichè ad essi non si applica neppure l'articolo 22, (il quale fa riferimento alle lettere da b) ad h) dell'articolo 13, e non alla lettera a), gli impiegati statali non aventi diritto a pensione non avrebbero alcuna indennità, in dipendenza della loro dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge citato. Ciò che contrasta con lo spirito e con il sistema degli articoli 21 e 22, i quali hanno inteso concedere a tutti gli impiegati dispensati in applicazione dell'articolo 20 un trattamento di quiescenza, inteso nel senso lato sopra chiarito ed adeguato alla situazione di ognuno.

La innegabile difficoltà di coordinamento che si verifica tra i due articoli in esame può ad avviso del Collegio, essere superata soltanto con una interpretazione restrittiva del primo comma dell'articolo 22. Si deve cioè ritenere che questa disposizione, nello estendere agli enti indicati alle lettere b), c), d) e), f) g), h) dell'articolo 13, "le disposizioni di cui all'articolo 21..... in quanto applicabili" abbia inteso fare riferimento al primo comma e alla prima parte del secondo comma dell'articolo 21, non alla seconda parte del secondo comma. In quanto gli ordinamenti degli enti sopra ricordati prevedano

un trattamento di pensione a favore dei loro dipendenti ,
 si estende ad essi la disposizione dell'articolo
 21 che concede il diritto a tale trattamento al
 compimento di dieci anni di servizio. Ma se invece il
 trattamento di quiescenza , ~~in~~ questa volta nel sen-
 se restrittive di trattamento di pensione, non è dovuta,
 spetta all'impiegato dispensato una indennità, non
 nella particolare misura del secondo comma, seconda
 parte, dell'articolo 21, disposizione questa appli-
 cabile ai soli impiegati dello Stato, ma bensì nella
 misura preveduta dagli ordinamenti dei singoli enti
 e dalle norme che regolano il rapporto d'impiego, per
 i casi di dispensa e licenziamento per motivi estranei
 alla volontà dei dipendenti.

Questa interpretazione , che si discosta alquanto
 dalla letterale formulazione del primo comma del cita-
 te articolo 22, è per altro la sola che consenta di
 attribuire ad essa un significato conforme alla presuni-
 bile volontà del legislatore, quale risulta dal comples-
 so del testo legislativo in esame. Il legislatore ,
 muovendo dal presupposto che il trattamento di quie-
 scenza degli impiegati dello Stato è normalmente
 assicurato sotto forma di pensione vitalizia , ha in-
 nanzi tutte disposte che gli impiegati statali dispen-
 sati dal servizio a norma dell'articolo 20 conseguis-

sere il trattamento minimo di pensione al compimento dei dieci anni di servizio. Quindi, per il caso che essi non possiedano il requisito dei dieci anni di servizio, ha loro concesso una speciale indennità, della quale ha determinato la misura, e ciò in considerazione del fatto che, in difetto di un'apposita norma, le vigenti disposizioni che regolano il rapporto di impiego statale non avrebbero consentito la corrispondenza di una simile indennità. Passando a regolare la condizione degli impiegati degli altri enti elencati nell'articolo 13, il legislatore ha innanzitutto stabilito che essi, in quanto, in base agli ordinamenti degli enti suddetti, abbiano diritto ad un trattamento di pensione, possano conseguirlo, al pari degli impiegati statali, al compimento del decimo anno di servizio. Per il caso, poi, che essi non possano aspirare ad un trattamento di pensione, il legislatore non ha ritenuto di estendere loro la norma dettata per gli impiegati statali, relativamente alla concessione di un'indennità, ma si è limitato a fare riferimento alle disposizioni dei singoli ordinamenti e a quelle generali sul rapporto di impiego; che prevedono la concessione di una indennità agli impiegati licenziati senza colpa. Il che si giustifica per la considerazione che, mentre per gli im-

piegati delle State ai quali non compete trattamento di pensione non esistono disposizioni che prevedano la concessione di speciali indennità in case di scioglimento del rapporto d'impiego, tali disposizioni esistono per gli impiegati degli enti indicati sotto le lettere da b) a h) dell'articolo 13 del decreto-legge citato/.

Date dunque che il trattamento spettante alla ricorrente, era nella specie determinate dall'articolo 22, seconda comma, di detto decreto legge, bene si è regolata l'Università di Bologna corrispondendo alla Scarnella, in difetto di un'apposita disposizione del regolamento universitario, l'indennità preveduta dalla legge sull'impiego privato, per il case di licenziamento senza colpa del datore d'opera. Non è esatto quanto sostiene al riguardo l'Avvocatura delle State, la quale afferma che la concessione di tale indennità abbia costituito una mera liberalità da parte della Università di Bologna. Infatti, come si è già detto, il potere discrezionale concesso all'Università, per la determinazione del trattamento di quiescenza spettante agli impiegati, non poteva spingersi fino a negare qualsiasi indennità in case di licenziamento incolpevole, senza incorrere in violazione del principio generale espresso dalla dichiarazione XVII

della Carta del Lavoro. E poichè il regolamento interne dell' Università non provvedeva al riguardo, l'Ente non poteva ovviare a tale lacuna se non liquidando discrezionalmente l'indennità spettante alla ricorrente; ciò che l'Università di Bologna ha fatto applicando i criteri dettati dalla legge sullo impiego privato. Superflua e irrilevante è la dimostrazione, data dalla difesa della ricorrente, della natura pubblica del rapporto d'impiego che legga gli assistenti e aiuti universitari agli enti dai quali dipendono, poichè l'Università di Bologna, liquidando alla Scaramella l'indennità prevista dalla legge sull'impiego privato, non ha inteso considerare tale legge direttamente applicabile nella specie, ma ha voluto trarre da essa una direttiva per l'esercizio di un proprio potere discrezionale, seguendo la via tracciata in similipasi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, ma ricorrere eque ragioni per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

*Al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione II)
Rigetta il ricorso*

Dichiarata compensata le spese
del giudizio.

Casi deciso in Roma, addi 2
aprile 1940-XVIII in Camera di
Consiglio con l'intervento dei
Signori:

Boccolucci Ferdinando	Presidente
Berri Gino	Consigliere
Ferrario Elio	,
Siragusa Giuseppe	,
Piccardi Leopoldo est.	,
Bastelli Antonio Giuseppe	,
Sturboi Guido	,

Vec. Nocco	Roberto
Berri	gino Ricci
Ferraris	Spingueri
Viragusa	prof. Spingueri
Piccardi est.	Angelo Piccardi est.
Castelli Stocchi	Pinella Castelli Stocchi
Bonberti	Freda Bonberti
Segretario	prato Jett Stocchi

PUBBLICATA NEI MODI DI LEGGE all'ORDINENZA

del 18 GIU. 1940 Anno XVIII

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Stettin

Addi 9 LUG. 1940 Anno XVIII, copia conforme

alla presente è stata trasmessa al Ministero

Educazione Nazionale

a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Segretario di Sezione

Stettin